

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Sinistro stradale: che succede in caso di due distinte azioni dei due danneggiati, l'una introdotta davanti al giudice di pace e l'altra davanti al tribunale?

In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 2), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè eccedente quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40 c.p.c., comma 1, operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c.

NDR: in senso conforme Cass., ord., 28/09/2016, n. 19053.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2018, n. 24772

...omissis...

Considerato che:

Rilevato che:

il Primo Presidente, sulla base delle ordinanze interlocutorie n. 2567 e n. 2568 del 31 gennaio 2017 e n. 4176 del 16 febbraio 2017 di questa Sesta Sezione Civile - 3, ha rimesso all'esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa alla natura giuridica della competenza del Giudice di pace in materia di sanzioni amministrative irrogate per violazioni delle norme del codice della strada;

presentando la questione rimessa all'esame delle S.U. profili aventi eventuale rilevanza nel caso all'esame (atteso che le due controversie di cui si discute in questa sede sono regolate entrambe da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio cd. di competenza per materia con limite di valore, quale è quello di cui all'art. 7 c.p.c., comma 2), *omissis*, la decisione del presente conflitto di competenza è stata rinviata all'esito della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte;

le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 10261 del 27/04/2018, pronunciando sulla questione evidenziata con le richiamate ordinanze interlocutorie, hanno affermato il seguente principio: "In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 5, lett. a) e b), del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo".

Ritenuto che:

le controversie di cui si discute in questa sede sono entrambe regolate, come già rilevato, da una regola di competenza per materia, sebbene quella dinanzi al Giudice di pace da un criterio c.d. di competenza per materia con limite di valore (di cui, sia pure ad altri fini, si sono occupate le S.U. con la richiamata pronuncia) quale è quello di cui all'art. 7 c.p.c., comma 2;

nella specie, la ragione di connessione fra le due cause in parola non è riconducibile alle ipotesi di connessione indicate nel comma 3, nonchè nell'art. 40 c.p.c., comma 6 e 7, e le predette cause non avrebbero potuto nemmeno proporsi indifferentemente davanti ad entrambi i giudici, in quanto, in particolare, quella proposta dinanzi al Giudice di pace di Marsala non avrebbe potuto proporsi dinanzi al Tribunale di Marsala, in applicazione del ricordato criterio di competenza per materia con limite di valore, sicchè neppure avrebbe potuto essere giustificata la declinatoria della causa dinanzi a lui proposta da parte del predetto Giudice di pace neppure ex art. 40 c.p.c., comma 1, interpretato in senso meno restrittivo (inteso, cioè, come riferito anche ad ipotesi in cui sussistano ragioni di connessione diverse dai casi di cui agli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c., semprechè la causa prevenuta avrebbe potuto essere introdotta anche dinanzi al giudice di quella preveniente);

l'istanza di conflitto di competenza proposta dal Tribunale di Marsala, oltre ad essere ammissibile è, quindi, pure fondata, alla luce del principio già affermato da questa Corte e secondo cui, in tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., comma 2), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè eccedente

quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa pendente innanzi a lui, ex art. 40 c.p.c., comma 1, operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c. (Cass., ord., 28/09/2016, n. 19053).

Ritenuto che:

va, pertanto, accolta l'istanza di regolamento di competenza proposta e va, quindi, dichiarata la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa *omissis* di quel Giudice; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Marsala per la causa iscritta *omissis* di quel Giudice.